



CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA

PER IL PERIODO 01.03.22 – 28.02.27

LOTTO n.7 - CIG: 9105688B70

DITTA AGGIUDICATARIA: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

L'anno **2023**, il giorno **25** del mese di **Maggio** in Breno (BS), Via Nissolina n.2, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Funzionario dell'ASST stessa, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art.48 della Legge 16.2.1913, n.89 e a norma del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno sottoscritto con firma digitale:

- **ASST della Valcamonica** con sede legale in Via Nissolina 2 - 25043 Breno, Codice Fiscale e Partita Iva n.03775830981 in persona del **Dr. Maurizio Galavotti**, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n. GLV MRZ 57L23 H481I, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell'ASST Valcamonica, C.F. e Partita IVA n.**03775830981**, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la sede legale di seguito parte committente;


e

- **GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA**, Via Galeno, 36 - 20123 Milano - iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Milano al n.93027710016 - R.E.A. 1689710 – P. Iva 03663500969 - Cod. Fiscale 93027710016, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del **Dr. Antonio Spera**, nato a Potenza (PZ) il 15/10/1967, in qualità di Suo Presidente e Legale

Rappresentante, parte fornitrice;

PREMESSO CHE

Con Decreto n.110 del 22.02.2022 l'ASST Valcamonica ha preso atto dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata con l'ASST dei Sette Laghi per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia per il periodo dall'1.03.2022 al 28.02.2027, con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (di seguito Appaltatore/Fornitore) è risultata aggiudicataria nel **lotto n.07** per le seguenti apparecchiature: Tipologia Apparecchiatura: **MAMMOGRAFO DIGITALE GE MEDICAL SYSTEMS** Costruttore: GE MEDICAL SYSTEMS Modello: SENOGRAPHE ESSENTIAL - Ubicazione: UOC Radiologia Diagnostica Esine - Periodo Contrattuale: dal **01.03.2022 al 28.02.2027** - Totale aggiudicato 5 anni (Iva esclusa): € 85.000,00 - Totale aggiudicato 5 anni (Iva 22% inclusa): € 103.700,00 - Tipologia Apparecchiatura: **TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA** - Costruttore: GE MEDICAL SYSTEMS - Modello: OPTIMA MR 450W - Ubicazione: UOC Radiologia Diagnostica Esine - Periodo Contrattuale: dal **01.03.2022 al 28.02.2027** - Totale aggiudicato 5 anni (Iva esclusa): € 380.000,00 - Totale aggiudicato 5 anni (Iva 22% inclusa): € 463.600,00 - Tipologia Apparecchiatura: **TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO** - Costruttore: GE MEDICAL SYSTEMS - Modello: REVOLUTION EVO - Ubicazione: UOC Radiologia Diagnostica Esine - Periodo Contrattuale: dal 01.09.2022 al 28.02.2027. Totale aggiudicato (Iva esclusa): € 202.500,00 - Totale aggiudicato (Iva 22% inclusa): € 247.050,00 - Importo aggiudicato complessivamente (Iva esclusa): € 667.500,00 - Importo aggiudicato complessivamente



te (Iva 22% inclusa): € 814.350,00. Tutto ciò premesso, confermato e
facente parte integrante del presente contratto, le parti dichiarano e
convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manuten-
zione full-risk delle apparecchiature ad alta tecnologia sopra riportate, in
dotazione all'ASST Valcamonica nei presidi ospedalieri di Esine ed Edolo
(Bs). Le condizioni organizzative e di fornitura oggetto del contratto sono
quelle previste dai documenti di gara approvati con determina ASST Set-
te Laghi n.1303 del 19.10.2021 e di quanto offerto in sede di gara.

ART. 2 - IMPORTO

L'importo del presente contratto è pari ad € 814.350,00 di cui €
146.850,00 per IVA al 22%.

ART. 3 - DURATA

Il contratto ha durata di 5 anni, con decorrenza dall'1.03.2022 fino al
28.02.2027. Per il TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO mod.RE-
VOLUTION EVO il canone di manutenzione decorre dall'01.09.2022.

ART. 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFI- CACIA, OPZIONI, RINNOVO

Come previsto dall'art.4 "Durata dell'appalto" del C.S.A., in caso di buon
esito del servizio ed in presenza di valide e comprovabili motivazioni di
convenienza, l'ASST si riserva la facoltà prevista all'art. 35 co.4 del D.Lgs.
n.50/16 di prosecuzione della fornitura del servizio per ulteriori anni due
(2); la volontà di avvalersi di tale facoltà di rinnovo sarà comunicata entro
30 giorni dalla data di scadenza del presente contratto a mezzo PEC. È

tuttavia facoltà dell'ASST di prorarre la durata dell'appalto, alle medesime condizioni, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more della definizione delle procedure concorsuali. Si richiama l'art.6 "Quinto d'obbligo" del C.S.A., che prevede, rendendosi necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, che l'aggiudicatario sia obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che intende avvalersi di tale diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale facoltà è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 5 - PREZZI

Come previsto dall'art.43 "Prezzi e pagamenti" del C.S.A., i prezzi netti offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente con la sola esclusione dell'IVA, salvo diverse disposizioni di legge. Si richiama espressamente l'art. 53 "Clausola di salvaguardia" relativa all'ipotesi di attivazione da parte di Consip SpA o di ARIA SpA di Convenzioni che comprendano forniture di cui al presente contratto.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AP-

PARECCHIATURE

Le tipologie del servizio richiesto, le attività previste, le norme e le modalità



à di esecuzione del Servizio sono quelle previste dal C.S.A. e quelle per le quali il Fornitore si è impegnato in fase di offerta. In particolare si richiama espressamente: - la sezione Parte I: "Definizioni generali e oggetto dell'appalto"; - la sezione Parte IX: "Disciplinare tecnico e modalità' di esecuzione dell'appalto"; - quanto offerto in sede di gara.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Per la società i riferimenti sono:

Guido Cantoni – Referente per l'esecuzione del servizio - Tel:

3482811772 - email: guido.cantoni@med.ge.com - **Ettore Bellingeri** - Re-

ferente commerciale Tel:3405669027 - email: ettore.bellingeri@ge.com

ART. 7 - CONTROLLO, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Si richiama espressamente quanto previsto nel C.S.A., sezione Parte VII:

"Obbligazioni Contrattuali".

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA

Il Fornitore deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'ASST. Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi spe-

cifici esistenti negli ambienti dell'ASST, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. Il Fornitore è obbligato a: a) informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico b) ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'ASST; c) formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro; d) fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore; e) fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente; f) munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; g) non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente; h) cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L'ASST si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008, a fornire al Fornitore informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto del presente contratto non determina oneri relativi alla sicurezza.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'ASST Valcamonica potrà chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il contratto s'intenderà risolto qualora l'aggiudicatario, intimato ad adempie-



re ai sensi dell'art.1454 c.c., non esegua le proprie obbligazioni entro il termine stabilito nella diffida: in tal caso l'ASST Valcamonica provvederà direttamente, o tramite terzi, all'esecuzione delle prestazioni a spese dell'aggiudicatario, trattenendo la cauzione definitiva, con riserva di eventuali danni. La risoluzione contrattuale è disciplinata dall'art.16 e dall'art.52 del C.S.A.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., obbligandosi, altresì, a comunicare all'ASST ogni eventuale variazione relativa agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 gg. dall'apertura del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art. 3 co.7 della L. n. 136/2010 il Fornitore è tenuto altresì a comunicare all'ASST gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'ASST ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai

fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - PAGAMENTI

Le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art.44 del C.S.A. La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i. L'utilizzo di modalità diverse determina il rifiuto del documento. Ogni fattura elettronica deve riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata all'ASST Valcamonica, via Nissolina n. 2, 25043, Breno (BS), C.F. e .P.IVA 03775830981. Le fatture devono riportare: a) l'identificativo del soggetto emittente, ovvero il numero (o la combinazione di caratteri) che il cliente ha assegnato all'ordine elettronico per identificarlo univocamente (campo:IdDocumento); b) la data, ovvero la data di emissione che il cliente ha apposto sull'ordine elettronico (campo:data); c) l'identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente (campo:CodiceCommessaConvenzione); d) il numero/i del documento/i di trasporto (ove previsto) e la data del documento/i; e) il Codice Identificativo Gara (CIG); f) il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto; g) in pre-



senza di dispositivi medici, l'indicazione del codice di repertorio: in particolare nella fattura: ° nel campo denominato "codice tipo" va inserita la dicitura DM1 per "Dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro"; DM2 per "Sistema o kit assemblato"; DM0 nel caso in cui non sia possibile identificare il numero di repertorio; ° nel campo denominato "Codice valore" va indicato il numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio dei Dispositivi Medici. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 bis del D.M. n. 55/2013 mod. dal D.M. n. 132/2020, le fatture saranno rifiutate nelle seguenti ipotesi: a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2; c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo

29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018; e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. E' onere del Fornitore verificare il disconoscimento del documento contabile tramite il Sistema di Interscambio. In caso di rifiuto, la fattura dovrà essere riemessa e reinviata con le opportune correzioni e/o integrazioni. Il pagamento delle fatture viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse dopo le opportune verifiche. Le contestazioni formalizzate impediscono il diritto al pagamento dell'intero importo della fattura. In tal caso, il Fornitore avrà diritto solo al pagamento parziale della parte di fattura non oggetto di contestazione.

ART. 12 - GARANZIA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA ha costituito, con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia fideiussoria n. **S364912260374** rilasciata da INTESA SAN PAOLO SPA in data 08.4.22, dell'importo di € **26.700**. Detto importo è ridotto del 50% rispetto a quello richiesto in quanto la predetta società è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. 38740 valida fino al 13.01.2025 e ulteriormente ridotto del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001:2015 n. di approvazione ISO 14001-0043295, identificativo certificato n.10293603 valida fino al 27.09.2023.



ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri". In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'ASST copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ASST, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i. La stessa si impegna, inoltre a: • dare immediata comunicazione alla ASST della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria; • inviare copia del contratto del subappalto all'ASST.


ART. 15 - PATTO DI INTEGRITÀ REGIONALE

L'ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui alla DGR 17/06/2019 - n.XI/1751 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di Regione Lombardia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'ASST, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Patto d'Integrità, tenendo presente che la violazione delle stes-

se comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 16 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'ASST DELLA VALCAMONICA

L'ASST informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Decreto n.24 del 27.01.2022 "Approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'ASST della Valcamonica 2022-2024, anche a seguito della procedura di consultazione di cui al PNA 2019", quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa. In attuazione a detto piano, la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASST nei propri confronti. In caso detta condizione non venisse rispettata l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto.



ART. 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si richiama quanto disciplinato dall'art.61 del C.S.A. L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica della ASST e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del Fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il Fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opposi al trattamento (art. 15 e segg. del RGPD). Il Fornitore può prendere visione dell'informativa completa, che trova sul sito internet della ASST. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. Il Fornitore viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD. In qualità di Responsabile, il Fornitore è tenuto all'osservan-

za di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Accordo per il trattamento dei dati personali) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie e nazionali. Inoltre il Fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

ART. 18 - NORME GENERALI E RIINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rimanda a quanto previsto dagli atti di gara, dal C.S.A. e nell'offerta tecnica presentata. Si precisa altresì che in caso di eventuale contrasto tra quanto previsto nel C.S.A. e nel presente contratto dovrà essere applicato quanto previsto nel contratto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte direttamente dall'Amministrazione dell'ASST, o attraverso arbitrato, sarà competente il **Foro di Brescia**.

ART. 20 - ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del contratto: • la documentazione di gara approvata con Determina dirigenziale ASST Sette Laghi n.1303 del 19.10.2021; • la Determina dirigenziale ASST Sette Laghi n.97 del



31.01.2022 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature ad alta tecnologia in dotazione alle ASST dei Sette Laghi, della Brianza e della Valcamonica per il periodo di 60 mesi (5 anni) con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi; • il decreto ASST della Valcamonica n.110 del 22.02.22 di presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata con l'ASST dei Sette Laghi per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia per il periodo dal 01.03.2022 al 28.02.27, con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi; • l'offerta formulata dal Fornitore, intendendosi per "offerta" tutti i documenti prodotti in sede di gara e non in contrasto con la documentazione di gara oppure, se in contrasto, espressamente accettati dalla ASST; • Duvri; • Accordo per la nomina a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD; • Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.2016/679 (RGPD).

ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Parte I (Tariffa) del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. il presente contratto, redatto mediante atto pubblico amministrativo, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e alla tassa di registro pari a € 200,00. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico del Fornitore e dovrà essere pagata tramite mod.F24 . Il presente contratto viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Breno a cura dell'Ufficio Avvocatura dell'ASST.

Letto, confermato e sottoscritto su 16 pagine con firma digitale.

Per GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

Il Presidente Dr. Antonio Spera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per l'ASST Valcamonica - Il Direttore Generale Dr. Maurizio Galavotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati - che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole su richiamate dall'art.1 all'art.27. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000, 445, del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e norme collegate, composto da 16 pagine con firma digitale.

Per GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

Il Presidente Dr. Antonio Spera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate


Io, Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma digitale.

L'Ufficiale Rogante - Avv. Daniele Venia

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DI BRENO

Il presente è l'originale dell'Atto qui Registrato
il 06/06/2023 al N. 314 Serie 3
Versati Euro 328,00 (importo
riscosso ai sensi del D.L. N. 237/97) con quietanza
emessa da POSTA/BANCA/CONCESSIONARIO
N. 02008/02513 Del 06/06/2023

06 GIU. 2023



pag. 16 di 16
Susanna Margherita Mosconi